

Statuto CoLAP
Approvato dall'Assemblea degli Associati il 24 maggio 2013

Art. 1

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

1. E' costituita un'associazione denominata "Coordinamento Libere Associazioni Professionali", in forma abbreviata CoLAP, apartitica e senza fine di lucro.
2. Il CoLAP ha sede legale in Roma
3. Il CoLAP può promuovere la costituzione di coordinamenti territoriali.
4. Il CoLAP può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia e all'Estero.
5. Il CoLAP ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Art. 2

SCOPI

1. Il CoLAP riunisce in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione le libere associazioni professionali, le rappresenta in ambito europeo, nazionale e regionale ad ogni livello di intervento, quale autonoma parte sociale, restando di competenza delle rispettive associazioni la rappresentanza delle singole categorie professionali.
2. Il CoLAP rappresenta le istanze delle associazioni aderenti agendo in piena indipendenza e imparzialità.
3. Il CoLAP svolge funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate dalle associazioni aderenti, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse anche al fine di promuovere il sistema di attestazione previsto dall'articolo 7 della legge 4/2013.
4. Il CoLAP si propone di sviluppare le funzioni previste per le forme aggregative di cui alla legge 4/2013, nell'interesse delle associazioni aderenti.
5. Il CoLAP promuove presso le associazioni aderenti, che ne facciano richiesta, forme e strumenti di garanzia a tutela degli utenti.
6. Il CoLAP sostiene il sistema professionale duale favorendo e promuovendo la sua corretta applicazione per la realizzazione di un più efficace, qualificato e competitivo sistema professionale.
7. Il CoLAP può aderire ad altre organizzazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente statuto.
8. Il CoLAP assiste le associazioni aderenti per il raggiungimento dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento istituzionale.
9. Il CoLAP promuove le funzioni di rappresentanza sindacale per le associazioni aderenti che ne facciano richiesta.
10. Il CoLAP promuove, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire gli iscritti alle associazioni aderenti, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione per i rischi professionali.
11. Il CoLAP promuove le pari opportunità sia al proprio interno che nel mercato del lavoro e nella società civile.

ART 3

STRUMENTI A TUTELA E GARANZIA DELL'UTENZA

Il CoLAP promuove strumenti a tutela e garanzia dell'utenza nelle modalità e procedure previste da delibere del consiglio direttivo. Tali strumenti possono essere messi a disposizione delle associazioni aderenti, che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 4

ASSOCIATI

1. Possono essere ammesse al CoLAP le associazioni professionali tra coloro che esercitano attività professionali, nonché le federazioni di associazioni professionali, che ne facciano richiesta, il cui statuto, i regolamenti e il codice deontologico non siano in contrasto con le finalità del CoLAP e che ne condividano gli scopi.
2. Sono associati ordinari: le associazioni professionali in possesso di uno statuto che identifichi la o le attività professionali di riferimento.
3. Sono associati ordinari federati: le federazioni di associazioni professionali in possesso di uno statuto che identifichi la o le attività professionali di riferimento.
4. Sono associati riconosciuti: le associazioni professionali e le federazioni di associazioni professionali in possesso del decreto rilasciato ai sensi dell'art. 26 d.lgs 06/07 e/o iscritte nel sito web del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013.

ART. 5

ALTRI ADERENTI

I soggetti comunque costituiti, ma non definibili come indicato al comma 1 dell'articolo 4 possono aderire al CoLAP in quanto interessati a promuoverne le iniziative.

Art. 6

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato è tenuto:

1. a rispettare le norme del presente statuto, del codice deontologico e dei regolamenti approvati come stabilito nel presente statuto;
2. ad accettare il manifesto del CoLAP;
3. ad uniformarsi alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo sui temi oggetto del presente statuto;
4. a diffondere presso i propri associati le iniziative e le informative del CoLAP;
5. ad assolvere nei tempi e nei modi richiesti dal consiglio direttivo al pagamento della quota annua.

Art. 7

AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

1. La richiesta di ammissione ad associato deve essere indirizzata al presidente ed essere corredata dai documenti stabiliti dal consiglio direttivo con apposita delibera.
2. Il consiglio direttivo, esaminata la domanda ed i documenti allegati, delibera sull'ammissione del nuovo associato e ne motiva l'eventuale rigetto.
3. Qualora il consiglio direttivo non approvi la richiesta di ammissione di un candidato, quest'ultimo potrà impugnare la decisione ricorrendo al collegio dei probiviri così come previsto all'art. 19 del presente statuto.
4. Al fine di formalizzare l'iscrizione al CoLAP, a seguito della delibera di ammissione al coordinamento, l'associato è tenuto al pagamento della quota di iscrizione ed annua.
5. L'iscrizione all'associazione s'intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 8

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La perdita della qualità di associato avviene per recesso o per decadenza.
2. Il recesso dal rapporto associativo avviene per volontà espressa dell'associato comunicato al CoLAP in forma scritta ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. La decadenza avviene:
 - a. per morosità;
 - b. per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione;
 - c. per comportamenti contrari al presente statuto, al codice deontologico, a eventuali regolamenti ed agli scopi e/o alle iniziative del CoLAP o che possano danneggiarne l'immagine.
4. Il caso previsto alla lettera a) del comma 3 è disciplinato all'articolo 10, comma 2 del presente statuto.
5. Nel caso previsto dalle lettere b) e c) comma 3, il consiglio direttivo rimette gli atti al collegio dei probiviri per le valutazioni del caso e l'applicazione degli eventuali provvedimenti.

Art. 9

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'associazione derivano da:

- a) quote associative annuali;
- b) quote di iscrizione di nuovi associati;
- c) eventuali contributi suppletivi degli associati;
- d) lasciti e donazioni, purché non rappresentino ostacoli all'indipendenza e alla autonomia del CoLAP e la loro accettazione non sia in contrasto con gli scopi del CoLAP stesso;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dal CoLAP;
- f) contributi di enti ed associazioni terze.

Art. 10

QUOTE ASSOCIATIVE

1. Le quote associative annuali dovute da ogni associato vengono determinate moltiplicando la "quota annua" stabilita dal consiglio direttivo, in modo differenziato in funzione della dimensione della associazione, per i seguenti indici:

a. associato ordinario	indice pari a 1
b. associato ordinario federato	indice pari a 2
c. associato riconosciuto	indice pari a 2

Il consiglio direttivo stabilisce altresì la quota minima e la quota massima.
2. L'associato deve corrispondere la quota annuale entro il 31 marzo dell'anno in corso. Il consiglio direttivo può sospendere dalle attività dell'associazione l'associato che non abbia provveduto entro il 31 maggio al saldo del suo dare per l'anno in corso. Permanendo l'inadempienza, dopo la messa in mora formale all'associato, il consiglio direttivo delibera e da comunicazione della cessazione del rapporto associativo per morosità.
3. La quota di iscrizione, salvo diversa determinazione dell'assemblea, è pari ad una quota annuale.
4. Gli eventuali contributi finalizzati ad azioni, attività, eventi straordinari sono deliberati dal consiglio direttivo ed hanno sempre carattere volontario

Art. 11
ORGANI DEL CoLAP

Sono organi del CoLAP:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il presidente;
- e) il tesoriere;
- f) i coordinamenti territoriali;
- g) il comitato scientifico;
- h) il collegio dei probiviri;
- i) il collegio dei revisori legali.

Art. 12
L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti della quota associativa; essa è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza ed alle attività del CoLAP.
2. All'assemblea partecipa il presidente della associazione aderente o un suo delegato, purché iscritto all'associazione o ad altra associazione aderente al CoLAP.
3. L'assemblea si riunisce con convocazione del presidente. La convocazione deve pervenire agli associati via mail con preavviso di almeno 15 giorni. Nella comunicazione, oltre all'ordine del giorno, può essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno, a distanza di non meno di un'ora dalla prima.
4. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli associati.
5. Ogni associato potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro associato.
6. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con il voto favorevole del 50% più uno dei presenti.
7. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per la validità della costituzione della assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
8. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e per l'elezione, a scadenza, degli organi associativi di nomina assembleare.
9. Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza tranne quelle riguardanti le modifiche al presente statuto che dovranno contare sul voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
10. Le votazioni per le elezioni del consiglio direttivo e del presidente sono effettuate a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni per alzata di mano.
11. Nelle votazioni ogni associato ha diritto ad un voto tranne che per i seguenti argomenti per i quali gli associati ordinari federati e gli associati riconosciuti hanno diritto a 2 voti, mentre gli associati ordinari mantengono il diritto a 1 voto:
 - a) elezione del presidente, del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri, del collegio dei revisori;
 - b) revoca del rapporto associativo ai sensi dell'art. 10;
 - c) approvazione dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi;
 - d) modifiche allo statuto;
 - e) scioglimento dell'associazione.

Art. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri pari al 10% degli associati con un minimo di 20 componenti fino ad un massimo di 30 componenti, oltre al presidente.
2. Il numero esatto dei consiglieri viene stabilito dal Consiglio Direttivo nell'ultima seduta prima dell'assemblea chiamata ad eleggere il nuovo consiglio sulla base del numero degli associati iscritti a quel momento e in regola con il pagamento delle quote sociali.
3. I coordinatori territoriali sono invitati a partecipare ai lavori del consiglio direttivo senza diritto di voto.
4. il presidente del comitato scientifico è invitato a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto nel caso di discussione su punti che possano riguardare o richiedere il parere del comitato scientifico.
5. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare.
6. Il consiglio direttivo è convocato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a tre giorni.
7. La convocazione è effettuata tramite e-mail
8. Il consiglio direttivo può essere convocato anche nella modalità della videoconferenza.
9. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
10. Il consiglio direttivo si deve riunire almeno tre volte l'anno, di cui una per la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo.
11. Al consiglio direttivo compete di:
 - a) dare attuazione agli indirizzi deliberati dalla assemblea;
 - b) curare l'ordinaria amministrazione;
 - c) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
 - d) approvare i regolamenti operativi e il codice deontologico;
 - e) su proposta del tesoriere, predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - f) redigere la relazione annuale, con il programma di attività, che vanno approvati dall'assemblea degli associati;
 - g) proporre e realizzare progetti;
 - h) approvare la costituzione di coordinamenti territoriali;
 - i) costituire apposite commissioni consultive o di studio;
 - j) conferire incarichi e nominare esperti;
 - k) predisporre e/o approvare accordi con altre strutture di rappresentanza e non;
 - l) decidere l'ammissione di nuovi associati;
 - m) proporre le quote annuali e le quote volontarie;
 - n) eleggere i vicepresidenti, uno dei quali con delega vicaria, e il tesoriere, su proposta del presidente;
 - o) approvare le proposte motivate di cooptazione presentate dal presidente;
 - p) realizzare ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi del coordinamento.
12. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del consiglio direttivo, su proposta del presidente, questo coopterà, attingendo dalla lista degli esclusi in ordine di preferenze, i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del consiglio direttivo.
13. Il presidente, nel corso del suo mandato, può presentare al consiglio direttivo proposte motivate di cooptazione fino ad un massimo del 20% dei componenti il consiglio direttivo, anche in deroga all'art. 13 comma 1.
14. Nel caso in cui il consiglio direttivo si sia ridotto a meno dei due terzi dei suoi componenti originari, esso s'intenderà automaticamente decaduto e il presidente dovrà convocare senza indugio l'assemblea per nuove elezioni.

15. I componenti del consiglio direttivo decadono per revoca da parte degli organi dell'associazione che li ha designati o per assenza dalle sedute del consiglio che si protragga per più di due volte consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 14

IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta legalmente il CoLAP nei confronti dei terzi ed anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
2. Il presidente può delegare alcune delle sue funzioni ai vice presidenti.
3. In caso di impedimento temporaneo del presidente, i suoi compiti saranno svolti dal vice presidente vicario.
4. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente vicario, lo sostituisce fino alla prima assemblea utile.

Art. 15

IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della tesoreria, sorveglia il buon andamento amministrativo del CoLAP, redige i rendiconti consuntivi e preventivi e li sottopone al consiglio direttivo.

Art. 16

LA GIUNTA ESECUTIVA

1. Il presidente, i vice presidenti e il tesoriere costituiscono la giunta esecutiva.
2. Compito specifico della giunta esecutiva è quello di coadiuvare il presidente nella attuazione delle direttive del consiglio direttivo.
3. La giunta esecutiva si riunisce su convocazione informale del presidente per l'analisi e l'aggiornamento collegiale dei problemi operativi, dei programmi e dei risultati; collabora con il presidente per la predisposizione dell'ordine del giorno e dei consigli direttivi, discute e decide su problemi di ordine operativo e di particolare urgenza.
4. Le decisioni della giunta esecutiva devono essere portate a conoscenza di tutti i consiglieri

Art. 17

I COORDINAMENTI TERRITORIALI

I coordinamenti territoriali sono istituiti con delibera del consiglio direttivo che ne determina le funzioni, l'organizzazione e il rapporto con il CoLAP, in coerenza con le normative regionali.

Art. 18

IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il comitato scientifico ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative del CoLAP.
2. il consiglio direttivo nomina il presidente del comitato scientifico il quale, entro 30 gg dalla nomina, provvede a segnalare al consiglio direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina. Il consiglio direttivo può non approvare la nomina senza alcuna motivazione.

3. Al comitato scientifico non possono partecipare rappresentati che occupino posizioni in associazioni antagoniste di CoLAP o espressione di queste, che gestiscano attività che possano essere antagoniste alle attività svolte dal CoLAP, ancorché queste possano porre in essere condizioni di abuso nella competizione sul mercato nella gestione di particolari servizi. I componenti del comitato devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

Art. 19

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il collegio elegge al suo interno il presidente.
3. Il collegio dei probiviri secondo la procedura disciplinata da un regolamento approvato dal consiglio direttivo, delibera la decadenza, la sospensione, le sanzioni previste dal codice deontologico.
4. Il collegio interviene:
 - a. quale organo giudicante e deliberante su tutte le violazioni del presente statuto e del codice deontologico sottoposte alla sua attenzione;
 - b. al fine di dirimere le controversie associative
5. Il collegio interviene e delibera su richiesta del consiglio direttivo, come da art. 8 del presente statuto.
6. Il collegio interviene e delibera su richiesta del candidato non accolto, come da art. 7 comma 3 del presente statuto.

Art. 20

IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

1. Il Collegio dei revisori legali si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il collegio elegge al suo interno il presidente.
3. Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano.
4. Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall'assemblea, il presidente provvederà all'integrazione mediante libera cooptazione.
5. Al collegio dei revisori competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti preventivi e della documentazione contabile, inoltre predisporre la relazione al rendiconto consuntivo che deve essere presentata all'assemblea in sede di approvazione dello stesso. Presenta, altresì, all'assemblea una relazione tecnico contabile sull'attività svolta dal coordinamento.

Art. 21

DISPOSIZIONI COMUNI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Tutte le cariche hanno una durata di 4 anni.
2. La carica di presidente è rinnovabile per non oltre due mandati consecutivi, quella di consigliere per non oltre quattro mandati consecutivi.
3. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.
4. Le cariche di presidente, di consigliere, di proboviro e di revisore legale sono incompatibili tra loro.
- 5.

Art. 22

MODALITA' PER LA FORMULAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Ogni associato in regola con i pagamenti delle quote associative ha il diritto di esprimere, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di indizione dell'assemblea, candidature alle cariche elettive di soggetti che ricoprano all'interno della propria organizzazione un incarico apicale, ad eccezione dei probiviri e dei revisori legali e garantiscano la disponibilità di tempo necessario all'espletamento dell'incarico.
2. Le candidature che la segreteria del CoLAP giudicherà rispondenti a quanto stabilito nel comma precedente, sono segnalate a tutti gli associati, al più tardi entro cinque giorni dalla data della assemblea.

Art. 23

MODALITA' PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Per l'elezione del presidente i candidati devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. Se non si raggiunge la maggioranza, si procede con il ballottaggio tra i due candidati più votati sino a quando uno dei due non raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Per l'elezione del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri e a quello dei revisori legali, ogni associato ha diritto ad esprimere un numero di preferenza pari ai 2/3 del numero degli eleggibili. Le schede di votazione con un numero di preferenze maggiore sono nulle.
3. Al consiglio direttivo, al collegio dei revisori legali e a quello dei probiviri sono eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti. Tutta la documentazione relativa alla determinazione della lista dei candidati ed alle votazioni è consultabile dagli associati nella sede dell'associazione.
4. Lo spoglio delle schede per l'elezione del presidente, del consiglio direttivo, dei revisori legali e del collegio dei probiviri, viene effettuato nel corso dell'assemblea da una commissione composta da tre associati scelti dall'assemblea per alzata di mano su proposta del presidente dell'assemblea.

Art. 24

GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il CoLAP tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo ed il libro degli associati.
2. Le comunicazioni tra l'associato e il coordinamento sono valide se effettuate per e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato stesso.
3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo porta in approvazione il rendiconto consuntivo del precedente esercizio nonché il rendiconto preventivo per l'esercizio successivo.
4. I rendiconti ed i libri sociali restano depositati unicamente presso la sede del CoLAP, ove possono essere consultati dagli associati.
5. Il CoLAP ha obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. L'adesione al CoLAP non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua.
7. I versamenti effettuati non sono restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento del CoLAP, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dal CoLAP. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

8. In caso di scioglimento sia il Colap che i coordinamenti territoriali hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ad altre associazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25

NORME TRANSITORIE

1. Gli associati che alla data di approvazione del presente statuto, risultino già iscritti al CoLAP saranno informati delle modifiche statutarie dalla segreteria del CoLAP con la trasmissione per e-mail del verbale della assemblea in cui è stato approvato il presente statuto. Essi dovranno comunicare la loro eventuale richiesta di recesso via mail all'indirizzo del CoLAP entro 90 giorni, diversamente rimarranno iscritti al coordinamento.
2. Le quote associative di cui all'articolo 10 e i diritti di voto di cui all'articolo 12 entreranno in vigore a partire dall'esercizio 2014.
3. Il consiglio direttivo nazionale riconosce gli organismi già eletti dai coordinamenti territoriali e attribuisce loro la facoltà di rappresentanza del CoLAP nelle commissioni consultive e negli altri organismi operativi previsti dalle leggi regionali.

Art. 26

NORMA FINALE

Per quanto non stabilito dal presente statuto si intendono valide le norme di legge.